

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1509

Elaborazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'art. 3 della L.R. n. 4/2012 - Contributo una tantum, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 22 del 19 luglio 2006, in favore dei Consorzi di Bonifica.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Irrigazione, Bonifica e gestione della risorsa acqua, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue:

In attuazione dell'art. 27 del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007 recante «*Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica*» e, in attuazione dei principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, la Regione Puglia ha adottato la L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 recante «*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*».

La suddetta legge regionale si occupa, tra le altre cose, di: 1. adeguare il regime di intervento dei Consorzi di Bonifica, disciplinandone l'attività e le rispettive competenze; 2. disciplinare le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'UE, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale; 3. prevedere il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi.

La delimitazione del regime di intervento dei Consorzi di Bonifica, delle attività e delle rispettive competenze presuppone una chiara definizione territoriale dei comprensori di bonifica costituendo, questi ultimi, lo spazio di competenza di ciascun Consorzio così come previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012. Al riguardo, occorre tener presente che l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 prevede che «*Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l'azione di bonifica*».

Un ruolo fondamentale, nell'ambito del sistema delineato dalla L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, è svolto altresì dai Piani Generali di Bonifica, previsti dall'art. 3, i quali individuano le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero: la sicurezza idraulica; la manutenzione del territorio; la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo; il deflusso idraulico; la conservazione e la difesa del suolo; la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente. I Piani Generali di Bonifica, inoltre, costituiscono il presupposto per il corretto esercizio del potere impositivo da parte di ciascun Consorzio.

Ai sensi della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, pertanto, la completa attuazione del processo di riforma dei Consorzi di Bonifica, necessita di una serie di adempimenti tra loro collegati posti a carico sia della Regione che degli Enti consortili. Tali adempimenti, costituiscono il presupposto essenziale per la chiara definizione delle competenze e delle funzioni di ciascun Consorzio anche rispetto a quelle riservate dalla normativa vigente all'Amministrazione regionale.

Riordino dei Comprensori di bonifica

A tal fine, l'art. 2 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, rubricato «*Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica*» prevede che:

- «*La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell'ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica".*
- «*l'Assessorato alle risorse agroalimentari ... propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili...*»
- «*Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del comma 2, opera un consorzio di bonifica*»

Ciascun comprensorio di bonifica tiene conto delle esigenze idrografiche del territorio che sono valutate secondo parametri scientifici e/o studi di settore a disposizione.

L'individuazione dei comprensori di bonifica, pertanto, contribuisce a garantire l'organicità e la tempestività di azioni e di interventi sotto il profilo funzionale, operativo e gestionale nonché la mitigazione del rischio idraulico.

Così come previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale, in caso di modifica e/o aggiornamento dei comprensori di bonifica, dovranno essere coinvolte le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, l'Unione regionale delle bonifiche nonché la Commissione consiliare competente.

Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, e fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale tutt'ora esistente.

Piano Generale di Bonifica

L'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, rubricato «*Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili*» prevede che:

- «*Per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone ... un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica". Al Piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all'articolo 20...».*

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, il Piano Generale di Bonifica assume una funzione programmatica in quanto individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero: la sicurezza idraulica; la manutenzione del territorio; la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo; il deflusso idraulico; la conservazione e la difesa del suolo; la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

Alla luce della normativa richiamata, si possono trarre le seguenti osservazioni di cui si dovrà tener conto per l'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica:

- le modalità per l'adozione o approvazione del Piano Generale di Bonifica, sono state disciplinate mediante l'art. 3 della L.R. 4/2012;
- il Piano Generale di Bonifica è predisposto da ciascun consorzio territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentite province e Comuni;
- il Piano Generale di Bonifica definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare;
- il Piano Generale di Bonifica si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al d.lgs. 152/ 2006 e s.m.i.;
- al Piano Generale di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica, meglio specificate nell'art. 4 della LR. n. 4 del 13 marzo 2012, che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio;
- per ciascun intervento il Piano Generale di Bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso;
- il Piano Generale di Bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione;
- il Piano Generale di Bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo

per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare;

- al fine di dare piena attuazione alle finalità di cui all'art. 1 della LR. n. 4 del 13 marzo 2012, ciascun Piano Generale di Bonifica dovrà avere ad oggetto l'intero assetto idrografico di ciascun comprensorio, costituito da tutte le acque presenti sulla superficie di competenza, affinché si possa consentire il corretto esercizio degli interventi pubblici di bonifica e di irrigazione di cui all'art. 4 della LR. n. 4 del 13 marzo 2012 nonché l'organicità e la tempestività delle azioni e degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico sotto il profilo funzionale, operativo e gestionale;
- i Piani Generali di Bonifica costituiscono il presupposto per la ridefinizione dei Piani di Classifica ai fini dell'imposizione del contributo consortile.

Piani di Classifica

Il Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili è lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale ciascun Consorzio provvede all'individuazione, sulla base di indici tecnici ed economici, dei benefici specifici che gli immobili ricadenti all'interno del comprensorio consortile traggono dall'attività di bonifica.

Esso garantisce il corretto esercizio del potere impositivo del Consorzio grazie ad un'individuazione puntuale dei benefici apportati a ciascun immobile.

Al riguardo, La L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 prevede espressamente l'adozione del Piano di Classifica all'art. 13 secondo cui:

«1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 18, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica».

* * *

Dal quadro normativo sopra riportato, si può desumere che l'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica, costituisce il momento fondamentale del procedimento di attuazione del processo di riforma dei Consorzi di Bonifica, avviato con la LR. n. 4 del 13 marzo 2012.

L'elaborazione e/o l'aggiornamento dei Piani Generali di Bonifica di cui all'art. 3 della L.R. n. 4 del 13.03.2012, produrrebbe i seguenti effetti favorevoli, ovvero:

- adeguare il regime di intervento dei Consorzi di Bonifica, disciplinandone l'attività e le rispettive funzioni e competenze;
- ridurre il contenzioso di natura tributaria che oggi coinvolge i Consorzi di Bonifica, in quanto, salvo prova contraria, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza tributaria, l'assenza o la vetustà del Piano Generale di Bonifica determina, nella maggior parte dei casi, l'accertamento della infondatezza della pretesa impositiva dell'Ente consortile;
- garantire l'organicità e la tempestività di azioni e di interventi sotto il profilo funzionale, operativo e gestionale nonché la mitigazione del rischio idraulico;
- migliorare la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- riduzione del contenzioso di natura risarcitoria, derivante da eventi prevalentemente alluvionali, che coinvolge sia i Consorzi di Bonifica sia l'Amministrazione regionale.

Va evidenziato che, attualmente, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano basano la loro attività su Piani Generali di Bonifica vetusti e che, pertanto, non sembrano essere

più conformi a quelle che sono le mutate esigenze del territorio, ambientali e di difesa del suolo. Essi, pertanto, necessitano di una rivisitazione.

Gli altri quattro Consorzi commissariati, Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, operano in base a c.d. Piani Comprensoriali i quali, seppur aventi un contenuto non dissimile da quello richiesto dall'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012 per i Piani Generali di Bonifica, necessitano comunque di una rivisitazione alla luce delle mutate esigenze del territorio, ambientali e di difesa del suolo.

Al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, il procedimento finalizzato alla elaborazione e/o all'aggiornamento dei Piani Generali di Bonifica, dovrà essere funzionale alla futura operatività del Consorzio Unico Centro-Sud Puglia la cui istituzione è stata prevista dalla L.R. n. 1 del 03 febbraio 2017.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, i Piani Generali di Bonifica possono essere aggiornati ogniqualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo proponano i consorzi di bonifica.

Nel Bilancio di Previsione 2019/2021, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 22 del 19 luglio 2006, nell'intento di agevolare ed accelerare il procedimento di elaborazione e/o aggiornamento dei Piani Generali di Bonifica, ha stanziato la somma *una tantum* di € 500.000,00, di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4, Capitolo 112098, a favore di tutti i Consorzi di Bonifica attualmente operanti sul territorio regionale.

Ai fini della ripartizione della suddetta somma, si propone di attribuire una quota fissa, corrispondente ad € 240.000,00 onnicomprensivi, da ripartire in parti uguali in favore di ciascun Consorzio beneficiario; la restante somma pari ad € 260.000,00 onnicomprensiva, invece, verrà ripartita secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 1101 del 08 agosto 2002.

La disponibilità finanziaria di € 500.000,00, pertanto, viene ripartita secondo le seguenti modalità:

CONSORZIO	CONTRIBUTO FISSO	CONTRIBUTO VARIABILE (D.G.R. N. 1101 del 08.08.2002)	TOTALE
ARNEO	€ 40.000,00	€ 36.309,00	€ 76.309,00
CAPITANATA	€ 40.000,00	€ 94.601,00	€ 134.601,00
GARGANO	€ 40.000,00	€ 30.459,00	€ 70.459,00
STORNARA E TARA	€ 40.000,00	€ 24.947,00	€ 64.947,00
TERRE D'APULIA	€ 40.000,00	€ 40.014,00	€ 80.014,00
UGENTO E LIFOGGI	€ 40.000,00	€ 33.670,00	€ 73.670,00
TOTALE	€ 240.000,00	€ 260.000,00	€ 500.000,00

L'avvio delle attività finalizzate all'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica, di cui all'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, dovrà avvenire, anche attraverso l'espletamento delle procedure di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), entro il termine di 120 giorni dell'avvenuta notifica del presente provvedimento; nei successivi 180 giorni dal decorso del suddetto termine, i Piani Generali di Bonifica, come predisposti e aggiornati, dovranno essere sottoposti alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per la loro adozione, seguendo l'iter previsto dall'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012.

Il mancato rispetto di ognuno dei termini sopraindicati comporterà la perdita del diritto alle risorse finanziarie.

* COPERTURA FINANZIARIA *

La spesa complessiva di € 500.000,00, come meglio dettagliata nella parte normativa che precede, trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2019/2021, Missione 16, Programma 01, Titolo 1,

Macroaggregato 4, Capitolo 112098 e risulta autorizzata ai sensi della Tabella A) della D.G.R. n.161/2019 e della nota 001-664 del 06/03/2019.

All'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 500.000,00 ed alla relativa erogazione in favore dei Consorzi beneficiari, si provvederà con successivo e separato provvedimento dirigenziale a cura del competente Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua;

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera F, della L.R. n. 7 del 04 febbraio 1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta regionale.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Titolare della P.O. del Servizio, dal Dirigente a.i. del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- Di prendere atto dei criteri per la predisposizione, aggiornamento ed approvazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'art. 3 della L.R. n. 4 del 13.03.2012, meglio indicati in premessa;
- Di disporre che l'avvio delle attività finalizzate all'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica, di cui all'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, dovrà avvenire, anche attraverso l'espletamento delle procedure di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), entro il termine di 120 giorni dell'avvenuta notifica del presente provvedimento e che, nei successivi 180 giorni dal decorso del suddetto termine, i Piani Generali di Bonifica, come predisposti e aggiornati, dovranno essere sottoposti alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per la loro adozione, seguendo l'iter previsto dall'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012;
- Di riconoscere in favore dei Consorzi attualmente operanti sul territorio regionale, Montana del Garnano, Capitanata, Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, il contributo onnicomprensivo pari ad € 500.000,00, di cui alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 4, Capitolo 112098 del Bilancio di Previsione 2019/2021, per l'elaborazione dei Piani Generali di Bonifica di cui all'art. 3 della L.R. n. 4 del 13 marzo 2012, da ripartire secondo i criteri e gli importi indicati in premessa;
- Di dare mandato alla Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione, Bonifica e gestione della risorsa acqua di adottare i conseguenti adempimenti contabili, disciplinando le modalità di erogazione del relativo contributo;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO